



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ACCORDO TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Roberto Colletti, domiciliato per la carica presso l'A.R.N.A.S. (di seguito denominata ARNAS)

E

La Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza s.r.l., con sede legale in Trapani, Via Giuseppe Errante n.11, P.IVA/C.F. n.027223640831, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Baccio, n.q. di Rappresentante Legale, domiciliata per la carica presso la stessa Nuova Casa di Cura (di seguito denominata Nuova Casa di Cura).

PREMESSO

- che con atto n. 1400 del 26 settembre 2016 è stata rinnovata la convenzione con la Nuova Casa di Cura di Piassistenza s.r.l., finalizzata a garantire la continuità assistenziale dei pazienti in casi di emergenze cliniche, in applicazione al D.A. n.890 del 17 giugno 2002, avente validità di anni tre dal 18/09/2016;
- che con nota prot. n.193/2019 del 17/09/2019 la Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza s.r.l. ha richiesto il rinnovo della suddetta convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' ARNAS concede alla Casa di Cura la disponibilità ad accogliere i pazienti con eventuali complicazioni, trattati presso la medesima Casa di Cura.

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione Aziendale dell' ARNAS meglio specificate negli Allegati al presente accordo:

- All."A" – Protocollo per le fasi di ammissione, cura e dimissione dei pazienti in emergenza;
- All."B" – Policy di trasferimento presso Arnas Civico;

Art. 3 -- In caso di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato.

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'ARNAS segue le procedure di finanziamento regionale del SSN.

Art. 5 - Il Rappresentante Legale della Casa di Cura si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività.

Art. 6 – Il presente accordo ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di revoca, qualora la casa di cura non dovesse attenersi al Protocollo operativo di cui agli All."A" e "B".

Per la Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza s.r.l.

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Maria Baccio

Per l'Azienda Ospedaliera

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Colletti